



# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo 24 maggio 2013  
Ns. Prot. n.1120

**Ai Sindaci di tutti comuni crater area omogenea 03  
Arsita-Castelli- Colledara- Fano Adriano-Montorio al Vomano -Penna S.A.-  
Pietracamela –Tossicia**

**Ai Sindaci di tutti i comuni della Provincia di Teramo**

**A tutti gli iscritti  
Loro sedi**

<b>OGGETTO :</b>	<b>CENTRI STORICI-PERIMETRAZIONE – CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA VSEZ-21/02/2013 INGEGNERI LEGITTIMATI AD OPERARE NEI CENTRI STORICI</b>
------------------	---

Con riferimento all'oggetto lo scrivente Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di TERAMO, segnala la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA Quinta Sezione del 21 febbraio 2013 nella quale, al considerando del punto 43, si riferisce: “..contrariamente alla tesi difesa dal Consiglio Nazionale degli Architetti...non può dedursi che la direttiva 85/384 consenta a detto Stato membro (l'Italia ndr) di subordinare l'esercizio delle attività aventi ad oggetto immobili di interesse artistico alla verifica delle qualifiche degli interessati in questo settore”.

Di conseguenza, secondo la Corte Europea (considerando il punto 51 della sentenza) “l'accesso alle attività previste all'articolo 52, secondo comma, del regio decreto n. 2537/25, non può essere negato alle persone in possesso di un diploma di ingegnere civile o di un titolo analogo rilasciato in uno Stato membro diverso dalla Repubblica Italiana”. “ Si ricorda che il secondo comma dell'articolo 52 del Regio Decreto n.2537/1925 che delimitava l'intervento degli ingegneri sugli immobili di interesse artistico alla sola “parte tecnica”.

La sentenza della Corte di Giustizia Europea spazza via tale imposizione confermando l'orientamento del TAR Veneto (sentenza n. 3630 del 15 novembre 2007) che si era espresso sulla questione ritenendo che occorresse disapplicare il secondo comma dell'art. 52 “in quanto tale disposizione è incompatibile con il principio della parità di trattamento come interpretato dalla Corte costituzionale, a causa del fatto che i professionisti nazionali non possono essere trattati in maniera discriminatoria rispetto ai professionisti provenienti da altri Stati membri”.

Per quanto sopra è evidente che gli INGEGNERI hanno pieno titolo ad operare sugli immobili di interesse storico ed artistico e quindi a poter operare anche all'interno dei centri storici della ricostruzione post sisma 2009 e, pertanto, si invitano i comuni a non voler ostacolare l'attività degli ingegneri nella partecipazione al processo di ricostruzione all'interno dei centri storici, adducendo incompatibilità inesistenti.

I colleghi ingegneri sono inviati a segnalare eventuale limitazione dell'attività professionale in merito all'argomento trattato.

Buon Lavoro

Allegati:

Sentenza Corte di Giustizia Europea;  
Gazzetta Ufficiale Unione Europea.



Il Presidente  
Ing. Alfonso Marcozzi

C.C.P.N. n° 11476645 – C.F. 80007680673 - [www.ingegneriteramo.it](http://www.ingegneriteramo.it) - mail: [info@ingegneriteramo.it](mailto:info@ingegneriteramo.it) – pec: [segreteria@ingte.it](mailto:segreteria@ingte.it)

Corso Cerulli, 74 – 64100 Teramo ☎ 0861-247688 r.a. ☎ 0861-247688